



COMUNE DI MIRA

Provincia di Venezia

N° 35 Registro Delibere

ORIGINALE

N. _____ di Protocollo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Istituzione presso la Sala degli Specchi all'interno di Villa Contarini detta "dei Leoni", immobile di proprietà del comune, di un ufficio separato dello stato civile per lo svolgimento della singola funzione di celebrazione dei matrimoni con rito civile

L'anno **duemilanove**, addì **diciassette** del mese di **febbraio** alle ore **9.30** nella sede del Comune di Mira.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
Carpinetti Michele	Sindaco	X	
Meggiato Davide	Vice Sindaco	X	
Lorenzin Stefano	Assessore	X	
Carlin Silvia	Assessore	X	
De Lorenzi Enzo	Assessore	X	
Gasparini Margherita	Assessore	X	
Barberini Maurizio	Assessore	X	
Cestonaro Giorgia	Assessore	X	
		8	0

Partecipa alla seduta il dott. Fabio Olivi Segretario Generale del Comune.

Il Dott. Michele Carpinetti nella sua qualità di Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la Seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Premesso che:

- l'attività di celebrazione dei matrimoni civili di cittadini residenti nel Comune costituisce servizio istituzionale previsto dal Codice Civile e disciplinato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", salvo quanto disposto dall'art. 110 c.c.;
- l'attività di celebrazione dei matrimoni civili, essendo materia di stato civile, rientra nei servizi di competenza statale gestiti dal Comune ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 106 del codice civile che stabilisce che "Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione";

Preso atto che per "Casa Comunale", ai sensi dell'art. 106 del codice civile, si intende un edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi propri o di delega statale;

Richiamati:

- l'articolo 110 del codice civile, che consente la celebrazione del matrimonio fuori della casa comunale solo nel caso in cui uno degli sposi, per impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile o per infermità, si trovi nell'impossibilità di recarsi nella casa comunale;
- l'articolo 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", che prevede, al 1 comma, che i Comuni possano disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile e, al 2 comma, che gli uffici separati dello stato civile vengano istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta comunale e che il relativo atto venga trasmesso alla Prefettura competente.

Tenuto conto della Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, n.29 in data 07/06/2007 secondo la quale i comuni possono deputare una sala esterna alla casa comunale, al fine di celebrarvi i matrimoni, a condizione che:

- l'istituzione di un ufficio separato di stato civile sia previsto da una delibera della Giunta comunale e una copia di tale deliberazione venga trasmessa al Prefetto;
- l'edificio nel quale è dislocato l'ufficio separato di stato civile sia nella disponibilità del comune e ci sia "un carattere di ragionevole continuità temporale" nell' utilizzo dello stesso;

Visti:

- il Regolamento comunale di celebrazione dei matrimoni civili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 17.04.2003;
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 84 del 30.04.2003 e n. 87 del 28.04.2004, aventi ad oggetto rispettivamente la definizione e la modifica delle tariffe per la celebrazione del matrimonio civile;

Dato atto che è stata restituita alla città di Mira, dopo un complesso intervento di restauro, la prestigiosa Villa Contarini detta "dei Leoni", sita a Mira in Riviera Silvio Trentin n. 5, immobile di proprietà dell'ente, giusto atto di compravendita tra Comune di Mira -parte acquirente- e il Sig. Giovanni Di Collalto -parte venditrice- in data 27.06.1921, rep. 3628 notaio Buttarò, identificato catastalmente con Fg. 26, Mappale 495 sub. 1, Categoria B4 classe U, Consistenza 8785;

Tenuto conto che l'Amministrazione comunale intende individuare all'interno della Villa Contarini detta "dei Leoni", immobile nella proprietà dell'ente, una sala denominata "Sala degli Specchi", sita al Piano rialzato, come risulta da planimetria allegata, da destinare, con "un carattere di ragionevole continuità temporale", allo svolgimento della singola funzione di celebrazione dei matrimoni con rito civile;

Ritenuto di istituire presso la succitata "Sala degli Specchi" di Villa Contarini "dei Leoni", un ufficio separato di stato civile deputato, con carattere di ragionevole continuità temporale, allo svolgimento della funzione di celebrazione dei matrimoni civili;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- 1 di individuare nella **Sala degli Specchi** ubicata, come risulta da planimetria allegata, al piano rialzato di Villa Contarini detta "dei Leoni", sita in Riviera Silvio Trentin n. 5 a Mira, immobile di proprietà del comune di Mira, il luogo, esterno alla casa comunale, deputato alla celebrazione dei matrimoni con rito civile;
1. di istituire, per le motivazioni espresse in narrativa, presso la **Sala degli Specchi** di Villa Contarini detta "dei Leoni", un Ufficio separato di Stato Civile deputato, con carattere di ragionevole continuità temporale, allo svolgimento della singola funzione di celebrazione dei matrimoni civili, compatibilmente con le eventuali diverse finalità dello stesso edificio;
3. di rinviare ad ulteriore provvedimento della Giunta la disciplina delle tariffe di celebrazioni dei matrimoni presso la Sala degli Specchi di Villa Contarini detta "dei Leoni", non appena ultimato l'allestimento della sala medesima;
4. di trasmettere una copia della presente deliberazione alla Prefettura di Venezia, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, n.29 del 07/06/2007.

Successivamente, stante l'urgenza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti, resi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Michele Carpinetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabio Olivi

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la pubblicazione di n. 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabio Olivi

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

1) che la presente deliberazione:


- a) è stata affissa all'Albo Pretorio per n. 15 gg. consecutivi dal al come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- b) è stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota prot. n..... in data come prescritto dall'art. 125, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- c) è stata comunicata alla Prefettura di Venezia con nota prot. n. in data ai sensi dell'art. 135, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

2) **che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

.....





COMUNE DI MIRA

Provincia di Venezia

N° 35 Registro Delibere

COPIA

N. _____ di Protocollo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Istituzione presso la Sala degli Specchi all'interno di Villa Contarini detta "dei Leoni", immobile di proprietà del comune, di un ufficio separato dello stato civile per lo svolgimento della singola funzione di celebrazione dei matrimoni con rito civile

L'anno **duemilanove**, addì **diciassette** del mese di **febbraio** alle ore **9.30** nella sede del Comune di Mira.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
Carpinetti Michele	Sindaco	X	
Meggiato Davide	Vice Sindaco	X	
Lorenzin Stefano	Assessore	X	
Carlin Silvia	Assessore	X	
De Lorenzi Enzo	Assessore	X	
Gasparini Margherita	Assessore	X	
Barberini Maurizio	Assessore	X	
Cestonaro Giorgia	Assessore	X	
		8	0

Partecipa alla seduta il dott. Fabio Olivi Segretario Generale del Comune.

Il Dott. Michele Carpinetti nella sua qualità di Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la Seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Premesso che:

- l'attività di celebrazione dei matrimoni civili di cittadini residenti nel Comune costituisce servizio istituzionale previsto dal Codice Civile e disciplinato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", salvo quanto disposto dall'art. 110 c.c.;
- l'attività di celebrazione dei matrimoni civili, essendo materia di stato civile, rientra nei servizi di competenza statale gestiti dal Comune ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 106 del codice civile che stabilisce che "Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione";

Preso atto che per "Casa Comunale", ai sensi dell'art. 106 del codice civile, si intende un edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi propri o di delega statale;

Richiamati:

- l'articolo 110 del codice civile, che consente la celebrazione del matrimonio fuori della casa comunale solo nel caso in cui uno degli sposi, per impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile o per infermità, si trovi nell'impossibilità di recarsi nella casa comunale;
- l'articolo 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", che prevede, al 1 comma, che i Comuni possano disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile e, al 2 comma, che gli uffici separati dello stato civile vengano istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta comunale e che il relativo atto venga trasmesso alla Prefettura competente.

Tenuto conto della Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, n.29 in data 07/06/2007 secondo la quale i comuni possono deputare una sala esterna alla casa comunale, al fine di celebrarvi i matrimoni, a condizione che:

- l'istituzione di un ufficio separato di stato civile sia previsto da una delibera della Giunta comunale e una copia di tale deliberazione venga trasmessa al Prefetto;
- l'edificio nel quale è dislocato l'ufficio separato di stato civile sia nella disponibilità del comune e ci sia "un carattere di ragionevole continuità temporale" nell' utilizzo dello stesso;

Visti:

- il Regolamento comunale di celebrazione dei matrimoni civili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 17.04.2003;
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 84 del 30.04.2003 e n. 87 del 28.04.2004, aventi ad oggetto rispettivamente la definizione e la modifica delle tariffe per la celebrazione del matrimonio civile;

Dato atto che è stata restituita alla città di Mira, dopo un complesso intervento di restauro, la prestigiosa Villa Contarini detta "dei Leoni", sita a Mira in Riviera Silvio Trentin n. 5, immobile di proprietà dell'ente, giusto atto di compravendita tra Comune di Mira -parte acquirente- e il Sig. Giovanni Di Collalto -parte venditrice- in data 27.06.1921, rep. 3628 notaio Buttaro, identificato catastalmente con Fg. 26, Mappale 495 sub. 1, Categoria B4 classe U, Consistenza 8785;

Tenuto conto che l'Amministrazione comunale intende individuare all'interno della Villa Contarini detta "dei Leoni", immobile nella proprietà dell'ente, una sala denominata "Sala degli Specchi", sita al Piano rialzato, come risulta da planimetria allegata, da destinare, con "un carattere di ragionevole continuità temporale", allo svolgimento della singola funzione di celebrazione dei matrimoni con rito civile;

Ritenuto di istituire presso la succitata "Sala degli Specchi" di Villa Contarini "dei Leoni", un ufficio separato di stato civile deputato, con carattere di ragionevole continuità temporale, allo svolgimento della funzione di celebrazione dei matrimoni civili;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- 1 di individuare nella **Sala degli Specchi** ubicata, come risulta da planimetria allegata, al piano rialzato di Villa Contarini detta "dei Leoni", sita in Riviera Silvio Trentin n. 5 a Mira, immobile di proprietà del comune di Mira, il luogo, esterno alla casa comunale, deputato alla celebrazione dei matrimoni con rito civile;
1. di istituire, per le motivazioni espresse in narrativa, presso la **Sala degli Specchi** di Villa Contarini detta "dei Leoni", un Ufficio separato di Stato Civile deputato, con carattere di ragionevole continuità temporale, allo svolgimento della singola funzione di celebrazione dei matrimoni civili, compatibilmente con le eventuali diverse finalità dello stesso edificio;
3. di rinviare ad ulteriore provvedimento della Giunta la disciplina delle tariffe di celebrazioni dei matrimoni presso la Sala degli Specchi di Villa Contarini detta "dei Leoni", non appena ultimato l'allestimento della sala medesima;
4. di trasmettere una copia della presente deliberazione alla Prefettura di Venezia, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, n.29 del 07/06/2007.

Successivamente, stante l'urgenza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti, resi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto Dott. Michele Carpinetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott. Fabio Olivi

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la pubblicazione di n. 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott. Fabio Olivi

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- 1) che la presente deliberazione:
 - d) è stata affissa all'Albo Pretorio per n. 15 gg. consecutivi dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 - e) è stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota prot. n..... in data come prescritto dall'art. 125, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 - f) è stata comunicata alla Prefettura di Venezia con nota prot. n. in data ai sensi dell'art. 135, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

2) **che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo attestante la :

Pubblicazione dell'Atto all'Albo Pretorio

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
.....

Avvenuta Esecutività

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
.....
